

LXXXVIII.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario — Osservazioni e proposta del Guardasigilli di un articolo in surrogazione dell'articolo 25 del progetto ministeriale — Dichiarazione del Senatore De Foresta (relatore) — Spiegazioni richieste dal Senatore Lauzi, fornite dal Senatore De Foresta — Adozione dell'articolo proposto dal Guardasigilli (diventato il 26) e degli articoli 27 e 28 — Approvazione dell'articolo 29 (28 del progetto ministeriale) in surrogazione di quello proposto dall'Ufficio Centrale, non che dell'art. 30 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Nazari sull'articolo 31, dati dal Senatore De Foresta e dal Guardasigilli — Osservazioni del Senatore Lauzi — Risposta alle medesime del Senatore De Foresta — Emendamento del Senatore Nazari all'articolo suddetto, appoggiato dal Senatore Farina e combattuto dal Senatore De Foresta — Sotto emendamento allo stesso del Senatore Farina — Osservazioni del Guardasigilli a confutazione dell'emendamento Nazari e del sotto emendamento Farina — Ritiro dell'uno e dell'altro — Adozione dell'art. 31 — Soppressione dell'articolo 32 (31 del progetto ministeriale) — Adozione dell'articolo 32 del progetto dell'Ufficio Centrale colle modificazioni proposte dal Guardasigilli, dal Relatore e dal Senatore Vigliani, non che degli articoli 33 e 34 e dell'intero progetto — Relazione di petizioni.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Il signor cavaliere Cesare Ponzio fa omaggio al Senato di alcune copie di un suo programma: *Il motore militare.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE IN LOMBARDIA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DEL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione della legge relativa all'attuazione del codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario in Lombardia.

Nella seduta di ieri veniva approvato l'art. 24 divenuto il 25 del progetto ed intrapresa la discussione sull'articolo 25 del progetto ministeriale, di cui l'ufficio centrale proponeva la soppressione. Credo ora conveniente di darne pure lettura.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Su di che?

Senatore Lauzi. Sull'articolo 25.

Presidente. Permetta che prima io lo rilegga:

« Potranno essere nominati uditori in Lombardia, ancorchè non abbiano conseguita la laurea in legge, coloro che, compiuta la pratica giudiziaria di un anno presso le autorità giudiziarie della Lombardia all'epoca in cui entrerà in vigore il nuovo ordinamento, avranno i requisiti prescritti dalle leggi finora vigenti in Lombardia per l'idoneità al posto d'ascoltante.

« Gli uditori potranno compiere in Lombardia il loro tirocinio anche presso le Corti di terza istanza e d'appello, ed i tribunali di Circondario ed il tribunale di Commercio di Milano, ove dovranno fare i lavori ai quali saranno dal rispettivo capo destinati, e potranno altresì essere incaricati delle funzioni di Segretario nelle udienze penali e civili. »

Ieri mentre parlava ancora il signor relatore dell'ufficio centrale si dovette sciogliere la seduta per mancanza di numero, per conseguenza gli darò oggi la parola; dopo l'avrà il sig. Senatore Lauzi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. Il sig. Ministro ha domandato la parola: forse le sue spiegazioni renderanno superflue maggiori discussioni.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato ieri che il Senato volesse ristabilire l'art. 25 del progetto adottato dalla Camera dei Deputati, perchè si provvedeva con questo articolo a due bisogni, i quali si presenteranno incontestabilmente allora quando si attuerà l'ordinamento giudiziario in Lombardia. Fu avvertito dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale come ai bisogni contemplati in questo articolo 25 già provvedesse a sufficienza la legge sull'ordinamento giudiziario del 1859 che ora andrà in vigore anche nella Lombardia. Credo che l'articolo 25 come è concepito, provvederebbe forse con qualche maggior larghezza.

Ad ogni modo ammetto che l'ordinamento giudiziario del 1859 provvede sufficientemente, meno però in una parte, ed è quella che è accennata nell'ultimo alinea, in fine, ove sarebbe data facoltà al capo del tribunale di impiegare gli uditori nelle funzioni di segretarii nelle udienze penali e civili. L'organamento giudiziario del 1859 non ha sicuramente potuto contemplare queste funzioni, avvegnachè l'ufficio di segretario nelle udienze penali e civili appartenga per le istituzioni nostre ad impiegati speciali. Nella Lombardia sarebbe un assoluto inconveniente il non permettere che gli uditori potessero compiere questo ufficio di segretari nelle udienze penali e civili, perocchè massime nei primi tempi, in cui avrà luogo l'organamento degli impiegati d'ordine, i segretarii i quali dovranno disimpegnare questo ufficio si troveranno in buona parte nuovi.

Io pertanto accettando la dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale e seguendo il suo parere, nello stesso tempo proporrei che invece dell'articolo 25 quale si trova concepito nel progetto adottato dalla Camera dei Deputati, si adottasse quest'articolo:

« Gli uditori oltre agli uffizi ad essi assegnati dalla legge 13 novembre 1859, potranno essere incaricati delle funzioni di segretario nelle udienze penali e civili. »

Così la posizione degli uditori rimane quale è determinata dalla legge del 1859. In questa legge nulla si dispone a loro riguardo, salvo che si estendono le loro attribuzioni a compiere le funzioni di segretarii nelle materie penali e civili. Io spero che l'ufficio vorrà accettare questa mia proposta.

Senatore De Foresta. L'ufficio accetta di buon grado la redazione dell'articolo 25 che venne ora proposta dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, la quale è conforme precisamente alle dichiarazioni che vennero fatte nella seduta di ieri a nome dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. L'articolo 25 di cui si parla, essendo composto di due parti fra loro molto distinte, ove

fosse stata mantenuta la proposta dell'onorevole Guardasigilli, avrebbe dovuto sicuramente votarsi per divisione.

Ora non ho ben inteso se l'onorevole Guardasigilli abbia abbandonato il suo pensiero relativamente alla prima parte di quest'articolo, e se si sia tenuto al riguardo soddisfatto delle dichiarazioni del Relatore dell'ufficio centrale.

In tal caso io osserverò che la prima parte era, a mio avviso, destinata a provvedere non già a quegli ascoltanti che non erano muniti di laurea, ma bensì ai praticanti che non erano ancora. . . .

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Lauzi. . . . divenuti ascoltanti. Se m'inganno in questo concetto. . . .

Senatore De Foresta. S'inganna veramente.

Senatore Lauzi. Se m'inganno. . . .

Presidente. Permetta che il relatore dia qualche spiegazione.

Senatore De Foresta. Vedo che l'onorevole preopinante teme che sopprimendo la prima parte dell'articolo 25 non si provveda a quelli che all'epoca dell'attuazione di questa legge avranno già intrapresa la carriera giudiziaria, benchè non siano ancora ascoltanti, e che da questi si esiga la laurea per poter progredire nella carriera suindicata; egli cadde in un equivoco; poichè anche a questi provvede l'articolo 136 della legge organica, che sarà attuata nella Lombardia. Ecco che cosa dice quest'articolo:

« La condizione della laurea, di cui è cenno nell'art. 14, non si estende a coloro i quali all'epoca in cui sarà questa posta in esecuzione, esercitino funzioni giudiziarie. »

È vero che si parla ivi di coloro che esercitano funzioni giudiziarie: ma il concetto della legge è evidentemente di rispettare i diritti in certo modo, ossia almeno equitativamente acquistati prima della pubblicazione della legge; e tale concetto abbraccia pertanto non solo i veri funzionari, ma anche gli ascoltanti e i semplici alunni ai quali è applicabile lo stesso motivo di equità.

Data questa spiegazione, io credo che l'onorevole Senatore Lauzi non avrà difficoltà di votare la soppressione proposta dall'ufficio centrale della prima parte dell'articolo di cui trattasi.

Senatore Lauzi. Era mio intendimento di appoggiare per parte mia e per quel poco che da me dipende la proposta dell'onorevole Guardasigilli, dacchè però mi si dice che con la disposizione testè letta dal signor Senatore De Foresta si provvede in modo complesso anche ai semplici praticanti, confortato dall'assenso dell'onorevole Ministro, rinuncio alla proposta che intendevo di fare.

Presidente. Rileggerò l'art. 25, ora 26, nel modo che è stato riformato dal Guardasigilli d'accordo col l'ufficio centrale.

« Gli uditori, oltre agli uffizi ad essi assegnati dalla legge 13 novembre 1859, potranno essere incaricati

delle funzioni di segretario nelle udienze penali e civili. »

In questi termini sarebbe compreso tutto l'art. 25, ora 26, ed ogni altra sua parte rimarrebbe soppressa.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(Approvato)

Art. 27.

« Agli uditori che a termini del disposto dell'art. 17 della legge 13 novembre 1859 verranno applicati a qualche giurisdizione di mandamento in qualità di vice-giudice potrà essere accordato un assegno non maggiore di lire 1200 annue.

« A riguardo di questi uditori non avrà luogo il disposto dell'art. 19 della suddetta legge. »

(Approvato)

Art. 28.

« I segretari e loro sostituti presso le Corti e tribunali di circondario e le giurisdizioni di mandamento, oltre le funzioni ad essi demandate dal Codice di procedura penale e dal relativo regolamento, compiranno nelle materie civili, senza percepire verun diritto o maggiore assegnamento, le attribuzioni che in addietro erano disimpegnate dagli uffici d'ordine.

« Gli attuali impiegati d'ordine potranno essere nominati anche sostituti segretari presso le Corti di appello.

(Approvato)

Art. 29.

« Quando coi proventi dei diritti di copia i segretari non possano sopperire al pagamento delle spese d'ufficio e del salario di tutti gli scrivani necessari, potrà il Governo accrescerne il numero a carico dello erario.

« In questo caso gli scrivani saranno nominati dai rispettivi Corpi ed Autorità giudiziarie ed approvati dal Ministro della giustizia.

« Nello stesso caso, se il bisogno del servizio lo consiglia, i Capi dei Corpi ed Autorità giudiziarie potranno anche, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, assumere temporariamente scrivani diurnisti da retribuirsi pure a carico dell'Erario nella misura e nel modo che saranno determinati dalla relativa autorizzazione. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io dubito che l'articolo che cade in discussione sia stato formulato dall'ufficio centrale in seguito ad un erroneo supposto, che cioè l'ufficio centrale abbia per avventura creduto che in Lombardia venisse ad essere attuato il nostro organamento anche per ciò che riguarda le segreterie, e che potessero per conseguenza ai segretari di Tribunale o di Corte d'appello di Lombardia applicarsi quelle stesse regole le quali sono in vigore relativa-

mente ai segretari dei tribunali e delle Corti d'appello delle antiche province.

Il Senato sa come nel nostro organamento i segretari, oltre lo stipendio fisso, abbiano una parte nei proventi della segreteria. Hanno essi cioè prima di tutto certi diritti di segreteria, ed inoltre vanno a loro beneficio le spese che devono essere pagate dai litiganti per le copie. Sopra questi diritti di segreteria, che sono proprii del segretario per una parte, e sopra le copie, il segretario deve sopperire alle spese d'ufficio, e deve pure pagare gli scrivani. In Lombardia questo non avrà effetto, perchè allora solamente potrà essere applicato il sistema della segreteria (se si crederà di conservarlo nel modo attuale), quando sarà introdotta la nostra procedura civile. Fino a tanto che vige il regolamento giudiziale di Lombardia i segretari non percepiscono nessun diritto di segreteria, e siccome secondo la presente legge non vi sarà attuato, conforme al nostro organamento, se non il codice penale o quello di procedura penale, così essi non riscuoteranno altri diritti che quelli dipendenti dalla materia penale. Questi proventi sono di pochissima entità, e quindi non si può presumere che i segretari dei tribunali o delle corti di appello di Lombardia possano coi medesimi sopperire alle spese d'ufficio e pagare gli scrivani.

È meglio adunque che sia abbandonata l'idea formulata in questo articolo 29, e che la disposizione sia limitata a quella provvidenza che è contemplata nel corrispondente articolo del progetto adottato dalla Camera dei Deputati, articolo che non ha altro scopo che quello di autorizzare l'aumento di alcuni impiegati, chiamati diurnisti o scrivani, per provvedere ai bisogni straordinari tralasciando di dare le disposizioni relativamente a questi scrivani ed al pagamento delle spese d'ufficio, perchè non possiamo oggi sapere quale sarà il provento che avranno quei segretari. Se quindi l'ufficio centrale lo credesse, io pregherei il Senato di ritenere le disposizioni dell'art. 29 del progetto votato dalla Camera dei Deputati.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Veramente l'ufficio centrale ha creduto che dovesse modificarsi l'art. 29, partendo dalla supposizione che anche a termini della procedura che rimase tuttora in vigore nelle province Lombarde i segretari dei nuovi tribunali percepissero per le copie degli atti da loro spediti, emolumenti sufficienti per far fronte alle spese d'ufficio, e per lo meno anche ad una parte di quelle necessarie al pagamento degli scrivani o diurnisti.

Le osservazioni che vennero fatte or ora dal signor Ministro della giustizia, dimostrano che la supposizione dell'ufficio centrale non sussisterebbe in fatto, poichè quanto alle materie civili a termini della procedura vigente nella Lombardia i segretari non percepiscono nem-

meno li diritti di copia per le sentenze e per li semplici provvedimenti, ed allora è veramente a temersi che il provento delle copie e degli altri rari emolumenti nelle cause penali suppliscano appena o forse non siano nemmeno sufficienti per le spese d'ufficio, anzi che potersi con tali emolumenti sopperire in tutto od in parte al pagamento degli scrivani o diurnisti. A fronte di queste spiegazioni di fatto l'ufficio centrale consente pertanto che sia ristabilito l'articolo del progetto ministeriale; ed a disporlo ed abbandonare l'emendamento che aveva formulato intorno a questo articolo concorre anche il riflesso che nei termini nei quali è concepito l'articolo proposto dal Governo si lascia sempre la facoltà al Governo medesimo di provvedere a che i segretari non facciano sopportare dall'erario e le spese d'ufficio, e le spese degli scrivani o diurnisti, quando avessero essi i mezzi di far fronte a quelle spese: poiché in tal caso il Ministro non autorizzerà che si prendano scrivani o diurnisti a carico dell'erario, e non impartirà l'autorizzazione che fino alla concorrenza della somma mancante.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del relatore dell'ufficio centrale, se non domandasi la parola metto ai voti l'articolo del progetto ministeriale di cui darò previamente lettura.

Art. 29.

« Secondo il bisogno, potranno i capi dei rispettivi uffici, previa autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, assumere diurnisti scrivani ed inservienti da retribuirsi a carico dell'erario ».

(Approvato).

Art. 30.

« Al vigente ordinamento dei cursori, nulla per ora è innovato.

« Essi d'ora innanzi si appelleranno uscieri.

« Tali uscieri compiranno, oltre le incumbenze loro attribuite dal Codice e dal regolamento di procedura penale, anche quelle portate da altre leggi in vigore nella Lombardia.

« Saranno nominati con decreto ministeriale, ed ai medesimi saranno applicabili gli articoli 220, 221, 222 e 223 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

« Nei Comuni ove sono istituiti più giudici di mandamento, ciascuno di essi farà intimare ed eseguire direttamente le sue ordinazioni e decisioni anche negli altri mandamenti dello stesso Comune.

« I portieri e gli inservienti in genere che presentemente si trovano in servizio saranno applicati presso i tribunali od altri uffici, ove se ne verifichi il bisogno ».

(Approvato).

Art. 31.

« I funzionari ed impiegati giudiziari della Lombardia che rimanessero fuori di pianta, potranno essere applicati anche in eccedenza del numero stabilito,

ai diversi uffici giudiziari o ad altri amministrativi, con quelle incumbenze che loro verranno assegnate, conservando l'attuale loro stipendio sino a tanto che siano provvisti di altra carica od impiego, per cui sia loro assegnato uno stipendio uguale o maggiore.

« Quelli dei detti funzionari ed impiegati, come pure i cursori, i portieri ed inservienti di ogni genere, ai quali non potessero applicarsi le precedenti disposizioni, saranno ammessi alla pensione di aspettativa o di giubilazione per i servizi anteriormente resi, purchè questi non abbiano una durata minore di dieci anni, salvo che potessero esservi ammessi anche prima, giusta le leggi su tale materia vigenti in Lombardia.

« Il conferimento di un pubblico impiego farà cessare di pien diritto la pensione che già fosse stata concessa. »

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Rapporto al trattamento di quei funzionari ai quali non potessero applicarsi le disposizioni del presente paragrafo e che devono essere ammessi alla pensione di aspettativa o di giubilazione per servizi lodevoli resi al paese, io desidererei d'avere una spiegazione; che cioè mi si dicesse che cosa si intenda per pensione di aspettativa o di giubilazione.

Secondo i decreti stati pubblicati in Lombardia nel 1860 gli impiegati che venivano a cessare dall'impiego per effetto del nuovo ordinamento e che non erano in seguito ricollocati in altro posto, sono stati ristabiliti nei gradi e stipendi loro relativi che avevano nell'epoca del cambiamento di Governo, tranne quelli che furono già provvisti di un assegno con speciale decreto. Gli altri impiegati assunti dopo l'otto giugno 1859 senza precedente carriera avevano diritto ad un soldo di disponibilità corrispondente ai $\frac{2}{3}$ del soldo che godevano. Dunque in Lombardia noi non conosciamo che il soldo di disponibilità e il soldo di aspettativa. Il soldo di aspettativa è dei due terzi del soldo originario; il soldo di disponibilità sta nella sua integrità fino acchè l'impiegato è ricollocato in impiego. Dirò ad esempio che in quest'ultimo caso si trovano i Commissari distrettuali, che furono soppressi, e molti dei quali sono stati improvvidamente lasciati sul lastrico coll'intero loro soldo di disponibilità, mentre si sono fatte nomine di impiegati nuovi e molte volte anche inesperti.

Questi adunque sono precisamente nel caso di quelli impiegati giudiziari, ai quali non sarebbe possibile di dare un collocamento.

Io desidero di avere una spiegazione su questo proposito, perchè se si dovessero mettere in aspettativa questi impiegati si adoprerebbero due pesi e due misure a seconda degli impieghi amministrativi, o a seconda degli impieghi giudiziari.

Senatore De Foresta. L'onorevole preopinante dice che se si dichiara in questa legge che gli impiegati giudiziari ai quali non potranno applicarsi le disposi-

Senatore **Farina**. Mi pare che il concedere il maggior schiarimento desiderato dal preopinante non guasti il sistema della legge.

L'idea della disponibilità è già ammessa nella prima parte dell'articolo e in massima anche il signor Ministro l'ha esplicitamente convalidata nelle osservazioni testè fatte: ha bensì piuttosto combattuta l'idea di ammettere l'aggiunta proposta dal Senatore Nazari, partendo più da considerazioni di fatto, che non da principii di massima.

Ma per quanto i fatti allegati dal signor Ministro siano verissimi per quanto il maggior numero dei tribunali che si stabiliranno in Lombardia sia per far cessare completamente ogni timore che ci possano essere individui che dovrebbero essere posti in disponibilità secondo quella legge, e che non trovino impiego nella nuova organizzazione, tuttavia, siccome per qualche accidente impreveduto, questo caso potrebbe verificarsi, per parte mia non troverei nessuno inconveniente che parlando di pensioni, si comprendesse nell'articolo anche quella di disponibilità, e così si tranquillassero del tutto quelle province e gli impiegati delle medesime, i quali sapranno che ove per qualsiasi motivo, avendo essi tutti i requisiti per servire, pure non venissero compresi nella nuova organizzazione e non fossero ricollocati in impiego, rimarranno in disponibilità ed avranno l'intero loro stipendio, fino a che non siano ricollocati in impiego.

Mi pare, ripeto, che in tal modo non si guasti nè punto, nè poco il sistema della legge, e siccome *quae abundant non vitiant* e per altra parte queste abbondanze possono far cessare qualche ragionevole timore, sono di avviso che si debba facilmente accettare quest'aggiunta, la quale è anche consona alle osservazioni messe in campo dall'onorevole signor Ministro.

Presidente. L'onorevole Senatore Farina ha parlato in nome dell'ufficio?

Senatore **Farina**. No. Ho parlato per mio conto.

Presidente. Allora comincerò a domandare al Senato se appoggia la proposta del Senatore Nazari, consistente nell'aggiungere dopo la parola di *aspettativa* quella di *disponibilità*.

Chi appoggia questa aggiunta sorga.

(Appoggiata).

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Duolmi che la maggioranza dell'ufficio non possa essere d'accordo nella proposta che l'onorevole Senatore Farina ha fatto a suo nome. Io credo che d'accordo col nostro collega nella sostanza, siamo divisi in questo momento per un equivoco che mi proverò di chiarire.

Dichiarava testè il signor Ministro, e pensa l'ufficio centrale che nel concetto della prima parte dell'articolo in questione, gli impiegati giudiziari attualmente in ufficio, i quali non potranno essere collocati nel nuovo

ordinamento, qualora siano ancora capaci di servire, saranno o ritenuti negli uffici giudiziari in soprannumero od anche possibilmente collocati in altri uffici anche amministrativi e che saranno o soltanto posti in aspettativa o giubilati quelli dei quali non possono in alcun modo utilizzarsi i servizi.

Ciò posto, come mai vorrebbe accusarsi questa disposizione di ingiustizia e di eccessivo rigore?

Ma non è così che si provvede sempre per tutti gli impiegati governativi?

Io credo che non si potrebbe provvedere in modo più giusto nè più equo e che esigere di più sarebbe volere stabilire in favore di questi funzionari un vero privilegio ed un precedente pericoloso.

L'aggiunta che proporrebbe il Senatore Farina non rimedierebbe all'inconveniente; poichè dicendosi che nel caso in discorso i funzionari non ricollocati saranno ammessi alla pensione di disponibilità, di aspettativa o di giubilazione, introduce sempre il principio che quelli che non sono più in grado di servire, potranno tuttavia godere l'intero stipendio.

E poi come si farà per determinare se debbasi dare la pensione di disponibilità piuttosto che quella di aspettativa o di riposo?

Quale sarà il criterio che si avrà per questa determinazione?

E notisi che quivi non si dà solo una facoltà al Governo di cui possa egli usare o non usare con giusto criterio, ma come era giusto e come si volle fare in favore di questi funzionari, si crea un diritto a favor loro.

Mi spiace, ripeto, di non poter essere d'accordo con l'onorevole nostro collega dell'ufficio centrale, ma io non credo possa accettarsi la sua proposta.

Senatore **Farina**. Sicuramente le idee da me espresse erano affatto diverse da quelle che mi ha attribuito l'onorevole mio opponente; se il torto sia mio o suo io non stirò ad indagare.

L'onorevole preopinante ha interpretato l'articolo in modo decisamente opposto alla frase che si contiene nella prima parte dell'articolo. In essa non è detto che il Ministro dovrà utilizzare tutti gli impiegati abili a prestar servizio, ma dice che potrà farlo; e conseguentemente quell'arbitrio che l'onorevole preopinante diceva che io volevo ammettere, è invece ammesso nella stessa prima parte dell'articolo.

Supposto pertanto che di questo arbitrio si voglia il Ministro prevalere, egli è pur anche giusto che le persone che venissero colpite da questo arbitrio, sieno guarentite in modo da non poter essere pregiudicate nei giusti diritti che hanno acquistato col prestare i loro servizi.

L'onorevole preopinante direbbe: Ma dunque voi volete che il Governo tenga degli impiegati incapaci. Tutt'altro. Vedo nella prima parte dell'articolo che malgrado la capacità di questi impiegati, il Ministero può tenerli o non secondo che gli pare e piace. Quindi, dico, se

egli si prevale di questa sua facoltà, che (lo ripeto ancora) la prima parte dell'articolo espressamente gli accorda, queste persone tuttavia, quando siano ancor capaci di servizio, non devono per un capriccio ministeriale venir collocate nè in aspettativa, nè a riposo.

Per tali motivi io credo che la proposta, che non fu mia, ma che io ho appoggiata anche in seguito a quanto diceva l'onorevole Senatore Nazari, non manchi di giustezza.

Siccome per altro potrebbe qualcuno cadere in equivoco (ed in questo è precisamente caduto l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale), che cioè coll'aggiungere la frase proposta dall'onorevole Senatore Nazari, si volesse attribuire un diritto a gente incapace di servire, e che appunto per questa sua incapacità dovrebbe essere collocata in aspettativa, quando ne fosse il caso, o a riposo definitivo, per conseguenza proporrei che l'aggiunta del Senatore Nazari venisse formulata nel modo seguente:

« Quelli di detti funzionari ed impiegati come pure i cursori e portieri ed inservienti di ogni genere, tuttavia idonei al servizio, ai quali non potessero applicarsi le precedenti disposizioni, saranno ammessi alla pensione di disponibilità, d'aspettativa, o di giubilazione » il resto come nell'articolo.

In questo modo parmi che sarebbero tolti tutti i timori dei quali faceva cenno il Relatore dell'ufficio centrale e che si eviterebbe qualsiasi inconveniente a cui accennava il Ministro di grazia e giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non potrei ammettere la proposta che fu fatta dal Senatore Nazari, nè secondo le spiegazioni che da esso furono date alla medesima, nè secondo le viste che furono manifestate dal Senatore Farina.

Il Senatore Nazari vorrebbe che si aggiungessero le parole di *disponibilità*, all'oggetto che anche coloro i quali non potessero ottenere un posto, possano conseguire la pensione di disponibilità, che sarebbe maggiore di quella di aspettativa. Veramente si comprendeva come giusta fosse la disposizione che fu data eccezionalmente col decreto citato dall'onorevole Senatore in quanto che, io lo ripeto, si provvedeva a riguardo d'impiegati sulla cui capacità, ed idoneità non si portava nessun giudizio; per cui era giusto che si dicesse: « Voi non potete oggi essere utile al Governo; vedrò successivamente quello che sia a farsi di voi; intanto però è giusto, che abbiate il vostro stipendio ». Ma questa ragione non esiste al giorno d'oggi, avvegnachè le condizioni degli impiegati saranno apprezzate nell'occasione in cui si provvederà alla formazione delle piante; e tutti coloro, i quali saranno riconosciuti idonei, e capaci, troveranno posto: quei pochi, che per avventura non trovassero posto, ma che abbiano idoneità e capacità, al pari di quelli che furono collocati, saranno mantenuti in disponibilità,

perchè il Governo possa utilizzarli appena l'occasione si presenti.

Ma, tolti quelli che siano riconosciuti idonei, agli altri, dei quali il Governo non si prevalga o perchè momentaneamente non utilizzabili, non aventi cioè l'attitudine richiesta per uno dei posti vacanti, o perchè per avanzata età o per alcun'altra considerazione inetti a servizio, non vedo come debba esser conservato l'assegno di disponibilità, debba cioè essere loro dato il soldo intiero.

Questo, a mio avviso, sembra evidente. Dal momento, io cui il Governo destina gl'impiegati secondo la loro capacità, ed impiega necessariamente coloro i quali siano idonei o capaci, non è giusto che per quelli, che non lo sono, si provveda con un assegnamento che corrisponda allo stipendio intiero.

Quest'aggiunta poi nel senso spiegato dall'onorevole Farina trarrebbe seco un altro inconveniente.

L'onorevole Farina vorrebbe, che fosse data facoltà al Governo di dare l'assegnamento di disponibilità a quegli impiegati idonei i quali non siano collocati in posto nel nuovo ordinamento.

Ma chi determina l'idoneità?

Potrà farsi una questione tra l'impiegato ed il Ministro?

L'impiegato sosterrà certamente che è idoneo, il Ministro dirà che non lo è: non è possibile ammettere una discussione siffatta.

Quindi la sua aggiunta altro non farebbe che aprire l'adito ad una discussione, e non darebbe mai nessun diritto a questi impiegati, avvegnachè sarà sempre il Ministro quello che determinerà se egli sia o no capace.

Non credo poi certamente, che l'onorevole Senatore Farina voglia questa aggiunta per porre questi impiegati sotto la salvaguardia della legge per modo che il Governo non possa assolutamente privarsi dell'opera loro, senza dar loro l'assegnamento di disponibilità, cioè lo stipendio intiero. L'onorevole Farina è troppo buono finanziere perchè possa dare questo consiglio al Governo.

Consequentemente io prego il Senato a volere lasciare l'articolo qual'è, senza l'aggiunta, la quale anche quando fosse ammessa, sia nel modo suggerito dal Senatore Nazari, sia nella maniera desiderata dall'onorevole Farina, non riuscirebbe a nulla, lo dico francamente, perchè dipenderà pur sempre da chi deve provvedere all'esecuzione della legge il porre gli impiegati nell'una o nell'altra categoria.

Io comprendo che potesse desiderarsi di veder conservato lo stipendio intiero a tutti indistintamente gli impiegati, allora quando si provvedeva non in maniera definitiva ma transitoria: ma quando si provvede in una maniera stabile deve necessariamente essere determinata la posizione di ciascun impiegato, ed in relazione a questa deve fissarsi lo stipendio o la pensione. (*Bene! Bravo!*).

Presidente. Furono proposti due emendamenti....

Senatore Farina. Nel proporre il mio emendamento io avevo calcolato sull'effetto morale. Quanto alla pratica nel propornelo ho esplicitamente detto che io credevo che non si sarebbe quasi mai presentato il caso di doverlo applicare, poichè coll'ampliamento dei Tribunali e coll'aumento di numero dei medesimi, sicuramente tutti gli individui capaci saranno collocati in ufficio. Io calcolavo, ripeto, sull'effetto morale che quella frase da me aggiunta avrebbe potuto produrre sulle persone interessate.

Siccome però vedo sorgere tal quistione, in cui io dovrei mettermi in opposizione non solo col signor Ministro, ma ben anche col miei onorevoli colleghi dell'ufficio centrale, ritiro la mia proposta.

Presidente. Non resterebbe perciò che a porre ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Nazari, il quale consiste nell'introdurre nell'articolo la parola « e di disponibilità ».

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Dopo le osservazioni dell'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ed alla assicurazione che esso farà di tutto perchè gli impiegati ai quali io volevo alludere, vale a dire gli impiegati idonei, siano occupati, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Essendo anche ritirato l'emendamento del Senatore Nazari, altro non resta che mettere ai voti l'articolo tale e quale è stato testè letto.

(Approvato).

Art. 31, che diventa 32.

Art. 32.

« Per le pensioni degli impiegati di qualunque grado e delle vedove saranno applicate le norme vigenti in Lombardia, fino a che sia adottata una legge generale sulle pensioni per tutto lo Stato. »

L'ufficio centrale propone la soppressione di questo articolo. Domando al signor Ministro di Grazia e Giustizia se acconsente alla proposta di soppressione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non insisto, perchè veramente credo che questa disposizione sia sovrabbondante.

Presidente. Metto ai voti l'articolo. Chi intende accettare la proposta dell'ufficio centrale, ammessa dal Ministero, non si alzerà.

(Rigettato).

Art. 32.

« Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

« Successivamente e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

« Gli avvocati ammessi al patrocinio nauti gli attuali

Tribunali della Lombardia potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand'anche non abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento dei tre anni di pratica, di cui nel § 528 del regolamento generale del processo civile. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Non ho così presente l'intero complesso delle leggi del processo civile vigenti in Lombardia, da non avere lo scrupolo che per avventura in qualche altra parte, oltre l'articolo 528 del regolamento giudiziario vi siano prescrizioni relative alla pratica degli avvocati. Perchè non succedesse qualche inconveniente, io proporrei che si dicesse: « a tenore delle disposizioni ivi vigenti sulla materia », e ciò per comprendere anche quei casi che per avventura non fossero contemplati nel § 528 citato dal progetto dell'ufficio centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale accetta la proposta del signor Ministro, la quale pare che potrebbe in tal caso concretarsi in questi termini: « purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle vigenti leggi ». Perchè non avendo in questo momento presenti le disposizioni di quelle leggi, non sappiamo se saranno tre anni od un tempo diverso.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì, sì.

Presidente. Questa ultima parte dell'art. 32, aggiunta dall'ufficio centrale, sarebbe in seguito all'accordo tra l'ufficio centrale ed il signor Ministro concepita in questi termini:

« Gli avvocati ammessi al patrocinio nauti gli attuali Tribunali della Lombardia, potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand'anche non abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle vigenti leggi. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Si potrebbe dire: « Dal compimento della pratica, a tenore delle disposizioni vigenti in Lombardia. »

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale teme che quando si dicesse solamente « dal compimento della pratica », potesse dubitarsi se, onde questa fosse compiuta, vi dovesse essere anche l'esame pratico; la qual cosa non è nell'opinione del Ministro, nè in quella dell'ufficio, intendendosi, per le ragioni addotte nella relazione, che i dieci anni datino dal compimento degli anni prescritti dalle leggi, comunque l'esame sia poi stato preso vari anni dopo. Se invece si dice: « gli anni di pratica », si spiega maggiormente che non si richiede l'esame di pratica, ma solamente il compimento del termine materiale della durata della medesima.

Presidente. Sarebbe adunque « a datare dal com-

pimento degli anni di pratica prescritti dalle vigenti leggi ».

Un membro dell'ufficio centrale. « Dalle leggi vigenti in Lombardia. »

Un Senatore. « Dalle disposizioni vigenti. »

Presidente. « Dalle leggi o dalle disposizioni vigenti in Lombardia ? »

Senatore Vigliani. Pare meglio « disposizioni », perchè è un vocabolo più ampio che non quello di « leggi ».

Questa distinzione in Lombardia è tanto più necessaria in quanto che vi sono molti ordinamenti che hanno vigore di leggi, ma a cui propriamente non si potrebbe applicarne il nome.

Presidente. Dunque sarebbe in questi termini: « a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle disposizioni vigenti in Lombardia. »

E poichè si tratta di correzione, se credesse l'ufficio centrale si potrebbe anche cambiare un'altra parola. Sul principio dell'ultima parte dell'articolo 32 si dice: « Gli avvocati ammessi al patrocinio nanti i Tribunali, » e poi poco dopo si dice « avanti la Corte » ecc. Mi pare che sarebbe conveniente sostituire anche la parola « avanti » a quella di « nanti. »

Senatore De Foresta, Relatore. Aderisco.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'articolo 32, lo rileggo colle modificazioni acconsentite dal Guardasigilli e dall'ufficio centrale.

Art. 32.

« Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

« Successivamente e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

« Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti gli attuali Tribunali della Lombardia, potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand'anche non abbiano il decennio d'esercizio, purchè lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle disposizioni vigenti in Lombardia. »

Chi lo approva sorga.
(Approvato).

Art. 33.

« Sarà provveduto con decreti reali alla pubblicazione ed al coordinamento delle altre disposizioni necessarie ad attuare il Codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario, come pure all'emanazione delle opportune disposizioni transitorie, in quanto occorrono, attese le modificazioni introdotte colla presente legge nella procedura civile, non che per regolare l'esercizio dell'avvocatura in ciò che concerne la residenza,

coordinando i rapporti di questa colla facoltà del libero patrocinio avanti tutte le autorità giudiziarie della Lombardia. »

Chi approva quest'articolo sorga.
(Approvato).

Art. 34.

« Potrà pure il Governo, ove gravi motivi ne dimostrino la necessità, ed entro il termine di un anno, aumentare con decreti reali, previo parere del consiglio di Stato, il numero dei Tribunali di circondario e dei giudici di mandamento, modificando in relazione a tali aumenti, le circoscrizioni territoriali giudiziarie stabilite nella tabella annessa alla legge del 13 novembre 1859 dell'ordinamento giudiziario, e provvedere anche in tal caso pel relativo personale ».

(Approvato).

Prima di procedere allo squittinio segreto rammento al Senato che, secondo la deliberazione presa ieri, si farà luogo alla relazione di petizioni. Era poi all'ordine del giorno un altro progetto di legge quello sull'istruzione superiore; ma mi venne detto oggi che il signor Ministro della pubblica istruzione, il cui intervento sarebbe stato necessario, è incomodato.

Dunque non potendo egli essere presente, se il Senato lo accorda, si rimanderà a domani la discussione di questo progetto, e per oggi si procederà alla sola relazione delle petizioni.

Domani poi, se non vi ha osservazione in contrario, vi sarà adunanza pubblica al tocco preciso, per la discussione del testè menzionato progetto, che è molto esteso e complicato.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

— *Presidente.* Ha la parola.

Senatore Vigliani. Mi permetto di far osservare che converrebbe almeno avere la probabilità che lo stato di salute del signor Ministro della pubblica istruzione fosse migliorato, in modo da permettergli di poter domani assistere alla seduta, giacchè altrimenti...

Presidente (interrompendo). Io spero che egli starà meglio, e che vi potrà assistere, credo poi che in ogni caso potrà anche pregare qualcuno dei suoi colleghi di intervenire alla seduta per lui. Altrimenti nelle circostanze in cui siamo, bisognerebbe che il Senato non tenesse adunanza nè domani, nè dopo domani...

Senatore Vigliani. Ma abbiamo altre leggi.

Presidente. Mi permetta. Non potrebbe dico tenere adunanza pubblica nè domani, nè dopo domani, perchè non sarà possibile di portare in pubblica seduta la discussione degli altri progetti di legge anche molto estesi, che per altro già stanno in pronto, sino al principio della ventura settimana, perchè la stampa non è ancora compiuta.

Senatore Vigliani. Vi ha anche il progetto di legge sulla Corte dei conti.

Presidente. Quanto poi al progetto sull'istituzione della Corte dei conti, debbo far presente al Senato,

che il signor Ministro delle Finanze prima di partire da Torino mi invitò a rimandarne la discussione al tempo, in cui fosse ritornato, dicendo che desiderava di assistervi.

Conseguentemente se domani non vi può essere la discussione del progetto di legge sull'istruzione superiore il Senato non avrà materia da occuparsi.

Prego ora il Senatore Segretario d'Adda a far l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario, D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

| | |
|--------------------|----|
| Numero dei votanti | 91 |
| Favorevoli . . . | 83 |
| Contrari | 8 |

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori a voler riprendere i loro posti, ed i signori commissari delle petizioni a portarsi al banco delle commissioni.

La parola è al Relatore delle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI:

Senatore *Notta, Relatore*. Nella tornata del 20 giugno 1861 veniva riferita la petizione Num. 2996 nei seguenti termini:

« Certo Cesare Soldano, sarto e fornitore militare in Catanzaro (Calabria Ulteriore 2^a) con la petizione numero 2996 ricorre al Senato perchè si ottenga il pagamento di un suo credito di ducati 1623 che dopo ripetuti ritardi gli venne negato dal Ministero della Guerra, dicendosi non regolare ma rivoluzionario il corpo degli zuavi calabresi che egli serviva, nè autorizzati a formarne l'organizzazione e ad ordinare il vestiario i signori colonnello Tabone e maggiore Riccoli che egli dice essere stati a ciò autorizzati da ordini del generale Garibaldi. Adducendo in prova della missione di questi e della regolare organizzazione del corpo il fatto di essere stato questo corpo a suo tempo riconosciuto, e sciolto poi con reale decreto, di essere stati pagati gli stipendi, il mantenimento ed altre spese di questo corpo, e nello scioglimento di essere stati retribuiti come gli altri militari dell'esercito meridionale di un soldo di congedo quelli che erano licenziati. »

Quindi quella Commissione presentava per organo del suo relatore le seguenti considerazioni e conclusioni:

« La vostra Commissione non è al caso di poter giudicare della verità dei fatti addotti, non di estimare le ragioni esposte, ma trova però che la cosa può meritare di essere presa in considerazione, e quindi per mio mezzo propone al Senato di voler inviare questa petizione al Ministero della Guerra, per quei riguardi che può meritare e quei provvedimenti che stimerà opportuni. »

Su questa petizione, relazione e conclusioni prendevano la parola varii Senatori; alcuni credevano che tanto per non sembrare sufficientemente fondate le cir-

costanze di fatto dal petente esposte, quanto perchè nel rigettare le sue istanze, era a crederci si fosse con sufficiente ragione proceduto dal Ministro della Guerra che in casi analoghi aveva sempre con facilità fatto procedere alla liquidazione e pagamento di consimili crediti, si dovesse passare all'ordine del giorno; alcuni altri opinavano essere la materia della presente petizione oggetto di definizione giuridica, e non doversi perciò allontanare dalla cognizione dei tribunali con deliberazione del Senato.

Ma insistendosi dal relatore della Commissione, e da altri che non tutte le questioni sollevate come quella relativa alla natura del corpo di questi zuavi potessero crederci di competenza dei tribunali, e che per altra parte il tenore delle conclusioni della Commissione fosse tale da non pregiudicare ogni qualsivoglia provvidenza amministrativa, si venne infine da alcuno degli oratori a proporre la questione sospensiva, sino a che si fossero procurati dalla Commissione maggiori ragguagli sui fatti esposti, e sulla provvidenza già data dal Ministero.

Tale sospensione quantunque non posta a partito, ebbe poi di fatti luogo, giacchè durante la discussione assentatisi alcuni Senatori non si trovò più in numero il Senato per deliberare.

La vostra attuale Commissione ha creduto di seguire il consiglio degli oratori che presero parte a quella discussione, di proseguire cioè le indagini, e procurarsi altre informazioni sui fatti nella petizione accennati, al quale effetto essendosi pel mezzo del suo presidente rivolta al Ministro della Guerra con preghiera di somministrarle, ebbe i riscontri seguenti:

« Allorquando il sarto Soldano Cesare di Catanzaro presentava la prima sua petizione a mezzo dell'onorevole deputato Greco che l'accompagnava di una commendaletizia con biglietto del 14 marzo 1861 per ottenere il pagamento del preteso suo credito, limitato per allora a ducati 1400, questo Ministero si faceva ad assumere tosto le necessarie informazioni intorno a cotale pendenza appo l'intendenza generale del corpo dei volontari italiani, la quale con lettera 4 aprile riferiva che il corpo dei *zuavi calabresi* che non si dipartì mai dalle Calabrie, non fu punto riconosciuto nè considerato come faciente parte del disciolto esercito meridionale, ed il suo comandante Tabone Francesco organizzava ed agiva di propria autorità, senza regolare mandato del Governo.

Che tanto il colonnello Tabone, come il suo maggiore Riccoli, al quale il Soldano rimetteva le sue forniture per conto dei zuavi ebbero a prelevare dalle varie casse erariali del Governo prestanti somme di danaro, appunto per pagare le spese delle forniture.

Che allo scioglimento di quel corpo, i loro conti furono trovati in tal disordine, che scopertesi le frodi a danno del Soldano e di altri fornitori che non poterono ottenere in pagamento dei loro averi altro che dei buoni o ricevute, dovettero essere sottoposti ad inchiesta per abuso di potere e subire un procedimento

criminale il cui giudizio non è per anco conosciuto.

Ciò stante il Ministero con nota delli 10 scorso aprile riscontrava al deputato Greco, come allo stato delle cose fosse nell'impossibilità di accogliere la domanda del Soldano, il quale sgraziatamente affidatosi a chi non aveva alcun mandato autorevole dal Governo dittatoriale, avrebbe dovuto di necessità così come gli altri creditori attendere l'esito del procedimento incoato contro gli accusati per agire poi nel proprio interesse ad ottenere risarcimento dei danni.

« Il Ministro non avrebbe nulla da aggiungere, o variare parendogli che al sarto Soldano sia aperta la via dei Tribunali per agire in giudizio contro coloro che hanno contratto l'impegno di soddisfarlo delle sue forniture. »

Allo stato adunque di queste informazioni avute dal Ministero, parendo evidente che al Soldano che segue la fede di private persone, possa essere solamente aperta la via dei Tribunali per agire, crede di dovervi proporre, come vi propone l'ordine del giorno su questa petizione.

Presidente. Chi approva le conclusioni della Commissione testè lette voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore **Notta**, *Relatore*. Colla petizione n. 3018, il Sindaco di Messina, Salvator Natoli, in seguito a deliberazione di quel municipio, delli 24 maggio 1860, ricorrerebbe al Senato, affinchè venissero rilevati i cittadini di quella città dalle gravi perdite sofferte nel 1848, per la salvezza della comune madre Italia, siccome in quell'epoca con decreto del Generale Parlamento di Sicilia era stato disposto.

Quali gravi perdite così vengono nella petizione accennate « Messina fu segno alle vendette dei Borboni, invaserla dalla parte di mezzogiorno quelle orde, e misero a ruba e a fuoco a dritta e a sinistra le case tutte degli abitanti pel corso di ben tre miglia, gittando nelle più desolanti miserie innumerevoli famiglie. »

Benchè penetrati i membri della vostra Commissione da vivo sentimento di simpatia, di ammirazione pei loro connazionali di Messina dai quali vennero sempre con nobile animo incontrati i pericoli ed i danni sorti, e cagionati dalla difesa della nazionale libertà ed indipendenza, tuttavia credettero di non potere a meno di tenersi alle norme, che già vennero in casi analoghi seguite dal Parlamento, quando ebbe a chiedersi il risarcimento di consimili danni da altre città o province del Regno.

Ritenendo quindi la vostra Commissione che giustali norme ed i principii di diritto generalmente assentiti, i danni della guerra vanno divisi in due categorie, delle quali la prima comprende quelli che provengono dal fatto del proprio governo, per precauzione e difesa propria, e sono risarcibili; la seconda riflette quelli cagionati colle devastazioni delle guerre guerreggiate in luogo ed il risarcimento di tali danni non è dovuto dal Governo perchè pareggiati ai casi di forza maggiore, e che

ciò ha luogo tanto per quelli provenienti dal proprio Governo, come per derivati dal fatto del nemico.

Che per altra parte, come osserva il Wattel « Si l'État devait à rigueur dédommager tous ceux qui perdent de cette manière, les finances publiques seraient bientôt épuisées, il faudrait que chacun contribuât du sien dans une juste proportion, ce qui serait impraticable: d'ailleurs ces dédommagemens seraient sujets à mille abus et d'un détail effrayant. Il est donc à presumer que ce n'a jamais été l'intention de ceux qui se sont unis en société. »

Che appunto nella ristretta condizione delle nostre finanze, è tanto più doveroso il tenersi agli stretti principii di diritto per evitare quell'esaurimento delle medesime che si renderebbe inevitabile, se, aperto l'adito alle dimande di tali risarcimenti, si facessero con parità di ragione a chiederli eziandio tutte le città e province del Piemonte, della Lombardia, delle Romagne, e del già Regno di Napoli, che soggiacquero a simili jatture.

Che se poi per queste gravi ragioni il Governo Italiano non può tenersi vincolato da ogni deliberazione del Parlamento di Sicilia, non può nemmeno a cagione della propria origine essere tenuto a risarcire danni arrecatisi dalle barbarie delli Governi d'altra origine che lo precedettero od in Sicilia o nelle altre province d'Italia.

Che tolto il diritto all'indennità, qualora anche alcuni individui o famiglie della città di Messina, o per la miserevole loro condizione, o per certa equità politica e convenienze potessero ritenersi degni di sussidio, tale onere del pubblico bilancio non avrebbe potuto essere oggetto di competente deliberazione del Senato, la Commissione perciò opina di dovervi proporre l'ordine del giorno.

Siccome poi posteriormente a tale proposta della vostra Commissione, sarebbe stata quest'identica petizione riferita e discussa nell'altro ramo del Parlamento (tornata 31 gennaio 1862) sulle osservazioni fattesi, che al paragrafo 9 del Bilancio delle provincie siciliane del 1861 eravi un fondo assegnato per Decreto dittatoriale del 29 ottobre 1860 da distribuirsi nei modi da esso previsti, cioè, ducati 2,525,000, pari a L. 10,728,132 74, e che questa somma non era stata tolta dagli introiti dipendenti dai tributi dello Stato, ma dalla rendita confiscata in settembre 1848 alla famiglia dei Borboni di Napoli, e avrebbe il Presidente del Consiglio, e Ministro dell'Interno fatto istanza, che venne anche dalla Camera dei deputati ammessa, che si mandasse la petizione « al Ministero dell'Interno per esaminarla, e ciò fatto quando fosse necessario, avrebbe il Ministero presentato una sua proposta circa al modo di eseguire il detto Decreto « — e più infra — » che per questa guisa sarebbe stato dato mezzo alla Commissione del bilancio dello Stato di emettere un suo parere più presto e più studiato, perchè lo studierà d'accordo col Ministero ».

Perciò la vostra Commissione, in ora, crede di do-

vervi proporre, come vi propono, che sia depositata negli archivi del Senato la presente petizione, onde si possa avere presente, nel caso, che detta ministeriale proposta, o parere della Commissione del bilancio, venga dalla Camera accolta, ed al Senato in seguito sottomessa.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Accetto le conclusioni della Commissione, alle quali non trovo a dire; quanto ai ragionamenti, qualora si venisse a discussione, io mi sentirei disposto a combattere molte delle ragioni messe in campo dal Relatore per escludere il diritto anche in altre province ad eventuale indennità dipendentemente a danni cagionati per guerra sostenuta; come altresì dichiaro, che non saprei ammettere come completa la distinzione dei danni, che egli ha fatta, cioè di quelli cagionati direttamente dal nemico, e di quelli cagionati dallo Stato il quale si trova in lotta, giacchè avviene a mio credere una terza categoria, di quelli, cioè, cagionati bensì dal nemico, non per causa di guerra guerreggiata, ma dietro il volontario abbandono fatto d'alcune province dello Stato, che pur avrebbe avuto il dovere di difenderle se lo avesse potuto.

Questa questione però sarebbe affatto inopportuna nel momento attuale; io non intendo quindi di promuoverla se non per esprimere al riguardo una riserva in modo, che la questione non resti momentaneamente pregiudicata, quando possa eventualmente venire il momento di trattarla.

Presidente. Metto a partito le conclusioni della Commissione sopra questa petizione, tendente ad ordinarne il deposito negli archivi del Senato.

(Approvato).

Senatore Notta, Relatore. N. 3019. Con questa petizione il sindaco di Messina esponendo « come quel Consiglio Comunale abbia più volte, ma indarno reclamato dal Governo della Luogotenenza la reintegrazione dei terreni che formavano l'antica cinta militare, non che quelli adiacenti denominati *furie* di mezzogiorno, e tramontana, dal cessato Governo Borbonico usurpati, con dichiarazione del suddetto Consiglio di rispettare le convenzioni fatte ai particolari, contentandosi d'esigerne invece i canoni stabiliti.

« Ricorrerebbe al Senato per ottenere della restituzione come anche di quelli di terranova, S. Ranieri, e quanti altri ne rimarranno liberi nelle fortezze da demolirsi ».

La proprietà che possa avere il Municipio di Messina sugli succitati beni, e la conseguente ragione di rivendicarli essendo materia di esclusiva cognizione e definizione dei Tribunali competenti, e non constando, anzi essendo escluso dalla fatta esposizione del petente Municipio, che per esso non siasi ancora adita al riguardo la via giuridica; la Commissione a senso del numero quarto dell'articolo 83 e 85 del regolamento del Senato vi deve proporre, come propone l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. i. 3020 e 3032. Con queste due petizioni l'avvocato Ignazio Palmeri di Messina, porgerrebbe, com'egli si esprime, *per la quinta ed ultima volta preghiera al nobilissimo Senato di deliberare d'estendere a favore suo la legge riguardante i militari privati d'impiego per titolo politico.*

Appoggerebbe quest'istanza ad alcuni documenti per copia inseriti in dette petizioni, cioè, specialmente:

Ad una deliberazione della Giunta Municipale di Messina delli 31 ultimo luglio pubblicatasi nel giornale di quella città che porta per titolo *Politica e Commercio* (N. 65); e ad una copia, come sopra, del Decreto del V. Governatore di Messina delli 10 maggio 1861, e di certificato del Procuratore generale del Re presso la gran corte civile di Messina in data 21 gennaio 1861.

Stando alle risultanze di tali documenti apparirebbero segnalati i servigi che vennero resi dal petente alla causa della Libertà e dell'Indipendenza.

L'avvocato Palmeri servì come milite nelle artiglierie di Messina nel 1848, col soldo di oncie 11 10 il mese pari a L. 145 74 giusta la tariffa Militare Siciliana.

Con diploma 25 marzo 1848, della città di Messina e per Decreto 5 aprile 1848 del Parlamento Siciliano venne gli conferita la medaglia d'argento quale valoroso combattente negli attacchi delle batterie della città contro la Cittadella occupata dai Borbonici.

Con decreto Ministeriale N. 12164 del Presidente del Governo Ruggero Settimo, venne quindi il Palmeri promosso al grado d'uffiziale guardia principale del corpo politico d'artiglieria, assegnandogli il relativo soldo.

Servendo in tale qualità, secondo la datagli destinazione, la causa di quella rivoluzione, soggiacque colla medesima nel 1849, soffrendo carcere ed esiglio.

Nel 1857 però come appare dalle copie del succitato certificato del Procuratore generale del Re, ebbe a concorrere per essere ammesso nella magistratura, dal quale concorso venne escluso per deliberazione del 19 novembre stesso anno del governo Borbonico per essere stato uffiziale dei rivoltosi nel 1848.

Esporrebbe in ultimo il Palmeri d'aver combattuto nel 1860 col gran capitano Garibaldi in Palermo ed in Milazzo, ed altrove ».

La vostra Commissione ritenendo, che per quanto vogliansi, come meritano, tenere in pregio i sunnati servigi del petente, non sono però quali si richioggono dal Regio Decreto 10 gennaio 1861, e dalla legge 30 luglio successivo da cui venne convalidato.

Che l'ufficio centrale da cui venne riferito il progetto di questa legge, ed a cui erano state comunicate le petizioni del Palmeri precedenti, non avendone in tale occasione tenuto conto, dimostrò di concorrere nello stesso avviso.

Vi propone perciò sulla medesima l'ordine del giorno. (Approvato).

La petizione n. 3021 venne ritirata.

Quella avente il n. 3022, mancando dell'autenticità

della firma, non può essere riferita (art. 85 del regolamento).

Colla petizione n. 3023 per incarico della Giunta municipale della città di Clusone, il sindaco avvocato Spaurau chiederebbe, che non solamente venga Clusone conservato capoluogo del circondario colli mandamenti di Clusone, Lovera e Gandino, ma venga ancora al medesimo, come agli altri capiluoghi, accordato il regio Tribunale.

In tale petizione stampata, e stata distribuita agli signori Senatori e Deputati si trovano non poche ragioni desunte dalle condizioni locali di quel circondario, dallo stato della popolazione, della coltura e commerci di quelle valli ed infine dalli precedenti storici di quella città, che possono giovare a stabilire la convenienza di formare di Clusone il centro amministrativo e giudiziario del circondario.

Tuttavia siccome non potrebbesi colla voluta giustizia, ed opportunità prendere in ora questa determinazione tanto a fronte dei contrari interessi, che, come appare dalla petizione stessa, puonno avere altri municipi, che di quelli altri che possano esistere rispetto ad una più generale e definitiva ripartizione, e circoscrizione delle amministrazioni, e dei Tribunali, da proporsi in relativa legge.

Perciò la vostra Commissione vi propone il deposito intanto della presente petizione negli archivi del Senato, acciò si possa all'uopo, ed in tale occasione, avervi l'opportuno riguardo.

Del resto mi permetterò di soggiungere che l'ultimo articolo della legge quest'oggi deliberata, inchiude già la facoltà al Ministero di poter attuare queste circoscrizioni dei vari circondari. Quindi pare che a maggior ragione debbano adottarsi le conclusioni della Commissione.

Senatore Casati. Siccome nell'articolo 33 della legge or ora votata, è fatta facoltà al Ministero di mutare, ove creda, i Tribunali di circondario, mi pare che questa petizione dovrebbe essere rinviata al Ministero di Grazia e Giustizia affinché vi abbia quei riguardi che possono essere del caso.

Senatore Notta, Relatore. La Commissione nulla ha da opporre a che questa petizione sia rinviata al Ministero testè menzionato.

Presidente. La Commissione propone il rinvio di questa petizione numero 3023 al Ministero di Grazia e Giustizia.

Chi approva queste conclusioni sorga.

(Approvato)

Senatore Notta, Relatore. Numero 3024. Con questa petizione il sindaco di Messina sul supposto che il Parlamento nazionale volgendo il pensiero allo stato deplorabile di tutti i municipi del Regno volesse recare a peso dello Stato i debiti comunali, che per ragione di guerra ebbero a contrarre, per essere tali debiti stati mezzi necessari al risorgimento italiano.

Chiederebbe che dal Senato si approvasse la ricogni-

sione del credito comunale di Messina per somme ingenti (non dando altra delimitazione) sborsate nelle vicende politiche del 1848.

E con altra petizione (numero 3025) lo stesso sindaco esponendo come nelle funeste politiche vicende del 1848, il comune di Messina per ingiunzione del comitato di sicurezza sia stato costretto al pagamento di parecchie somme, che posria vennero dal Governo delle Due Sicilie con Decreto ministeriale del 30 agosto 1858, liquidate in due distinte somme di ducati 5081 15 e ducati 4963 21 e poste a peso della tesoreria generale.

Riferisce, il petente, come in seguito al Decreto 29 dicembre 1860 del luogotenente generale per le province siciliane, avesse inutilmente iniziata la pratica onde il suddetto credito fosse iscritto nel gran libro di Sicilia, come debito nazionale, epperiò a nome ed in conformità di deliberazione del Consiglio comunale di Messina ricorre al Senato acciò venga come tale riconosciuto.

La vostra Commissione, ritenendo:

Che colla legge 4 agosto 1861, sull'unificazione dei debiti, vennero già iscritti, e fatta anche speciale riserva (art. 2) d'iscrivere nel Gran Libro tutti i debiti, che per la loro indole potevano essere unificati.

Che sovra relativa interpellanza alla Camera dei deputati stata fatta al Ministro di finanze, avrebbe questi dichiarato che circa ai debiti dei comuni di Sicilia quando tutte le indagini fossero state fatte, il Governo ove ne fosse il caso avrebbe proposte leggi speciali per vedere se alcuni di essi potessero o no essere nel Gran Libro inseriti;

Vi propone sovra amendue queste petizioni l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3026. I consiglieri del municipio di Calassio, provincia di Aquila, domandano che venga conservata in quel luogo la casa religiosa dei Minori Osservanti di S. Francesco per gli utili servizi che quei religiosi prestano alla popolazione.

Essendo già stato al riguardo provveduto col Regio decreto 13 ottobre 1861 in seguito al precedente decreto 17 febbraio 1861 emanato dal Luogotenente generale del Re, in conformità anche della legge 29 maggio 1855, già vigente nelle antiche province, non è più il caso di speciale provvedimento in merito alla presente petizione; epperiò la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3027. Il sindaco di Messina a nome del Consiglio comunale ricorre al Senato onde ottenere che venga sancita dai competenti poteri una legge che ridoni al libero commercio i beni appartenenti alle mani morte della Sicilia.

La vostra Commissione ritenendo che nel regime costituzionale, ed a garanzia del medesimo è necessario che ciaschedun potere, ed amministrazione si contenga nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze.

Che perciò i Municipi non possono prendere ingerenza

in questa materia per farne oggetto di una deliberazione, giacchè in tal modo si eccederebbero i limiti amministrativi assegnati dalla legge ai comuni.

Vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3028. Il sindaco stesso di Messina a nome del Consiglio comunale espone i motivi per cui crede che il Municipio debba venire esonerato dalle spese di mantenimento del Giudice mandamentale.

L'oggetto della presente petizione, non potendo essere preso in considerazione, se non quando, con una disposizione generale per tutto il Regno sia unificato il sistema finanziario, vengano conseguentemente a cessare i parziali oneri, come quello di cui si tratta, la vostra Commissione vi propone perciò l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3029. Il Sindaco di Messina a nome di quel Consiglio municipale ricorre al Senato, onde veder aboliti in Sicilia i Consigli degli Ospizi creati con Decreto del 1 febbraio 1816.

Per la stessa ragione di massima già accennata nella relazione della petizione n. 3027, cioè per non potere la materia in discorso essere oggetto di deliberazione d'un Consiglio comunale, vi si propone dalla Commissione l'ordine del giorno.

(Approvato).

Le petizioni N. 3030 e 3031 essendo mancanti dell'autenticità della firma non possono essere riferite.

N. 3033. L'avvocato Ignazio Palmeri di Messina si rivolge al Senato onde ottenere che i numerosi benefici semplici ed alcune cappellanie laicali che esistono in Naro (circondario di Girgenti) vengano compresi nella legge d'incameramento da sottoporsi alla sanzione del Parlamento.

L'oggetto della presente petizione essendo essenzialmente quello di sottoporre al Parlamento le osservazioni per le quali crede il ricorrente vengano li accennati benefici semplici e cappellanie laicali compresi nell'indicato progetto di legge, la vostra Commissione ve ne propone il deposito negli archivi del Senato, per averne poi il dovuto riguardo, se, e quando verrà proposta la detta legge d'incameramento.

(Approvato).

N. 3034. Questa petizione mancando dell'autenticità della firma non può essere riferita.

N. 3035. Gaetano Ruscone di Milano, porge reclami contro il Ministero dell'Interno perchè ricusò di accordargli un impiego, e si rivolge al Senato, onde ottenerlo per sua intercessione.

Essendo questa petizione nel novero di quelle contemplate nel n. 3 dell'art. 83 del Regolamento del Senato, la vostra Commissione, in conformità dell'art. 85 del medesimo, vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3036. Questa petizione mancando di firma non si può riferire.

N. 3037. Annibale Giordano, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, porge richiami contro l'operato del Ministro dell'istruzione pubblica e delle Commissioni per l'esame di concorso alle cattedre della storia del diritto e del diritto Romano per non essere stato prescelto ad una di esse.

A senso dell'articolo 15, n. 4, titolo 11 della legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, essendo aperta la via al petente di ricorrere al Re, acciò previo l'avviso di detto Consiglio, si provveda in merito alla sua domanda.

La vostra Commissione vi propone perciò l'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3038. La Giunta municipale del comune di Santo padre, provincia di Terra di Lavoro, ricorre al Senato onde ottenere che vengano posti in vendita i beni dei Luoghi Pii di quella provincia e ne sia convertito il prezzo in opere di pubblica utilità.

Per la stessa massima invocata sulle precedenti petizioni n. 3027 e 3029, la Commissione vi propone su questa petizione l'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3039. La Giunta municipale di Casalmaggiore provincia di Cremona, porge al Senato motivate istanze, acciò nell'approvazione della legge per l'attuazione in Lombardia del nuovo ordinamento giudiziario venga dichiarata sede di tribunale la città di Casalmaggiore invece di quella di Bozzolo indicata nella tabella A annessa alla legge del 13 novembre 1859.

Essendo identica questa domanda a quella su cui ebbe già a deliberare il Senato, la Commissione propone anche per questa il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia.

(Approvato)

N. 3040. Il Consiglio municipale della comunità dei Bagni di Lucca si rivolge al Senato onde ottenere che quello stabilimento di bagni venga dichiarato nazionale e come tale migliorato e mantenuto a spese dello Stato.

L'oggetto della presente petizione tendendo ad aggravare il bilancio dello Stato, la Commissione non ha creduto possa essere conveniente l'iniziativa al riguardo del Senato, e vi propone perciò l'ordine del giorno.

(Approvato)

N. 3041. La deputazione provinciale di Modena, allegando a nome di quella provincia diritti di proprietà sui beni demaniali la cui alienazione sarebbe decretata dal progetto di legge in corso presso il Senato, si rivolge al medesimo perchè voglia dichiarare sospesa la vendita di quelli dell'accennata provincia, finchè non sia deciso circa i diritti della medesima ad una determinata parte.

In conformità del voto già stato dato dal Senato nell'occasione dell'approvazione della legge di cui è cenno in questa petizione, la Commissione non può che proporvi l'ordine del giorno.

(Approvato).

N. 3042. I Consiglieri municipali di Bitonto (provincia di Bari) porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che quella città venga dichiarata sede di un Tribunale di circondario.

N. 3043. La Giunta municipale della città di Chieti (provincia dell'Abruzzo) ricorre al Senato onde ottenere che in detta città venga stabilita una sezione di Corte d'appello, esponendo tutte le circostanze per cui crede fondata la sua domanda. Di queste due petizioni la vostra Commissione ve ne propone il deposito negli archivi del Senato acciò se ne possa avere il dovuto riguardo quando venga in discussione la legge.

Senatore Cibrario. Non sarebbe meglio il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia, come si è fatto per altre consimili?

Presidente. Si fa eccitamento, perchè queste petizioni siano mandate al Ministero di Grazia e Giustizia.

La Commissione acconsente? Od insiste per l'invio agli archivi?

Senatore Notta. Io osserverei che per le altre era necessario il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia, perchè si riferivano alla legge per l'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario oggi discussa: ma se si vuole mandare anche questa la Commissione non fa difficoltà.

Senatore Vacca. Se insiste per l'invio agli archivi domando la parola.

Senatore Notta. L'opinione della Commissione era

che si dovesse solo mandare agli archivi, ma se si vuole inviare al Ministro, non vi si oppone.

Presidente. Metto dunque ai voti il rinvio di queste petizioni al Ministro di Grazia e Giustizia.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Senatore Notta, Relatore. N. 3044. Biagio G. Miraglia, direttore del manicomio di Arezzo (provincia di Terra di Lavoro) presenta al Senato un programma in stampa da lui compilato sopra un *Manicomio modello italiano* e domanda che venga discussa ed adottata una legge per l'organizzazione di un tale stabilimento.

La vostra Commissione anche per questa petizione vi propone il deposito negli archivi del Senato, onde se ne possa tener conto all'occasione.

(Approvato).

I N. 3045, 3046, mancando dell'autenticità della firma, non si possono riferire.

N. 3047. I consiglieri municipali della città di Rossano porgono al Senato motivate istanze acciò nella predetta città venga stabilito un Tribunale di circondario.

Si potrebbe anche questa inviare al Ministro di Grazia e Giustizia per quei riguardi che possono meritare le istanze dei petenti.

(Approvato).

Presidente. Domani, avrà luogo al tocco, l'adunanza pubblica per la discussione del progetto di legge sull'istruzione superiore.

La seduta è sciolta (alle 4 3/4).